



Coordinamenti Regionali Piemonte Agenzie Fiscali

Torino, 18 settembre 2020

Alla Direzione Regionale
Agenzia delle Entrate del Piemonte
alla c.a. del Direttore Regionale

Oggetto: Graduale rientro in sicurezza dei lavoratori negli uffici ex art. 263 della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. “Rilancio” n. 34/2020. Richiesta rettifica nota della Direzione Regionale prot. 54747 del 18-09-2020.

Preg.mo Direttore,

nel ricevere e leggere la nota in oggetto indicata non possiamo esimerci dallo svolgere alcune osservazioni circa il merito della stessa.

Premettiamo che non è affatto intenzione delle scriventi OO.SS. invadere sfere di competenze che non ci appartengono, ovvero limitare il potere di indirizzo e coordinamento che codesta Direzione Regionale esercita, ma la nota predetta contiene indicazioni operative che interpretano unilateralmente, e a nostro giudizio oggettivamente travalicano, le norme contenute nel “Protocollo d’intesa per la regolamentazione del lavoro agile in relazione all’emergenza Covid-19” siglato ieri.

Ci riferiamo, in particolare, all’aver previsto, al di fuori di ambiti di contrattazione, un numero pari ad *“almeno n. 2 rientri settimanali”*, nonché alla previsione che *“Nelle giornate di lavoro in presenza il completamento del proprio orario di lavoro in modalità agile così come avviene oggi sarà possibile solo per situazioni particolari e urgenti che verranno di volta in volta valutate e autorizzate.”*

Partendo da quest’ultima, emerge lampante il tenore restrittivo rispetto alla disposizione dell’art. 6 comma 4 del Protocollo sopra citato, che disciplina una fattispecie più ampia, legandola alla finalità di una migliore organizzazione del lavoro e alla sicurezza.

Infatti, la *ratio* della norma consiste nell’agevolare tutti quei lavoratori che si trovano nella condizione, non solo meramente sporadica e occasionale ma anche protratta nel tempo, di dover svolgere la prestazione lavorativa in parte in presenza e in parte in modalità agile. Soltanto così si spiega il riferimento alla programmazione e sicurezza.

È stata opinione condivisa tra Agenzia e OO.SS. che la norma anzidetta tuteli quanti si trovino a dover compiere, ad esempio, attività assistenziali o necessarie alla cura dei figli in età scolare per parte della giornata come conseguenza di un orario scolastico ridotto o modulato per esigenze legate all’epidemia da COVID-19.

Parimenti, anche la previsione di “almeno due rientri” si pone in contrasto con il Protocollo citato in quanto nessun limite numerico, minimo o massimo, è stato convenuto, rimandando il tutto alle trattative locali, che troveranno le soluzioni migliori per temperare il rispetto delle disposizioni normative nazionali, l'erogazione dei servizi e le norme a tutela della salute.

L'accordo raggiunto ieri prevede che le strutture territoriali dell'Agenzia provvedano ad effettuare una ricognizione del personale circa la volontà o meno di aderire al lavoro agile e - al limite (cosa non prevista ma che comprendiamo utile a fini organizzativi) - di indicare le giornate di rientro, senza ulteriori indicazioni. Soltanto al seguito del citato sondaggio dovranno essere avviate le trattative per addivenire, nel contesto delineato dal Protocollo, alla stipula di intese.

Per questo riteniamo che la previsione minima di giornate di rientro rappresenti una violazione unilaterale delle norme pattizie e una compressione del diritto delle OO.SS. alla contrattazione.

Per quanto sopra esposto, si chiede di voler rettificare la disposizione emanata in data odierna, riportando la corretta indicazione dell'art. 6 comma 4 del Protocollo con l'aggiunta anche dei casi urgenti ed eccezionali, nonché a eliminare *in toto* il riferimento alle 2 giornate di rientro minimo.

Sicuri di un positivo riscontro, porgono cordiali saluti.

FP CGIL
Pollice

CISL-FP
La Rosa

UIL PA
Balocchi

CONFSAL/UNSA
Napolitano

FLP
Di Martino